

IL PROCESSO PENALE E LE SUE PECULIARITÀ

Le misure cautelari. La tutela della vittima

avv. Francesca Peyron del Foro di Torino

L'estensione dell'ammonimento ai c.d. reati spia e il suo potenziamento

- ▶ La L. 168/2023 ha modificato l'**art. 3 del D.L. 93/2013**, estendendo l'applicabilità della misura di prevenzione dell'**ammonimento d'ufficio del questore ai c.d. reati spia o sentinella** (artt. 581, 582, 610, 612, co. 2, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, 635, c.p., consumati o tentati)
- ▶ Importante che in questo contesto il legislatore è intervenuto sulla definizione di **violenza domestica**, ricomprendendovi anche la violenza assistita
- ▶ Il provvedimento di ammonimento (comma 5-*ter*) può essere revocato decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi **percorsi di recupero** presso gli enti di cui al comma 5-*bis* (consultori familiari, CSM, SERD)
- ▶ I commi 5-*quater* e 5-*quinqües* prevedono un **aumento di pena** (fino a un terzo) e la **procedibilità d'ufficio** se il fatto è commesso, nell'ambito della violenza domestica, da **soggetto già ammonito**, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.

Il potenziamento e l'estensione dell'ammonimento

- ▶ La L. 168/2023 è intervenuta sull'**art. 8 del D.L. 11/2009** che prevede che, fino a quando non è proposta querela per il reato di **atti persecutori** e di **revenge porn** (prima non previsto!), la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di p.s. avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
- ▶ La richiesta è trasmessa **senza ritardo** al questore che, assunte, se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, **ammonisce oralmente** il soggetto nei cui confronti è richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo un processo verbale, che viene rilasciato in copia anche al richiedente l'ammonimento.
- ▶ Il questore è **tenuto ad adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni** (obbligo, in luogo della discrezionalità valutativa, introdotto dall'art. 1, co. 4, del D.L.11/2009 in sede di conversione).

L'estensione degli obblighi informativi

L'art. 11 del D.L. 11/2009 prevede l'obbligo, gravante sulle forze dell'ordine, sui presidi sanitari e sulle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli artt. 572, 609-*octies*, 612-*bis*, c.p., di **informare la vittima sui centri antiviolenza** presenti sul territorio e nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con detti centri ove essa ne faccia espressamente richiesta

Detto obbligo oggi è previsto anche con riferimento ai reati di:

- Tentato omicidio (art. 575 c.p.)
- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.)
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.)

La vigilanza dinamica

L'art. 3.1 del D.L. 93/2013 inserito dalla L. 168/2023 prevede che l'organo di polizia, procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all'art. 362, comma 1 *ter*, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica (tentato omicidio, maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, lesioni aggravate), qualora rilevi l'esistenza di **concreti elementi** che prefigurino il **pericolo di reiterazione** delle condotte, ne dà comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, **misure di vigilanza dinamica**.

- sono soggette a **revisione trimestrale** e sono adottate sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, D.L. 83/2002.
- si tratta di un **sistema di controllo in forma mobile e continuativa** posto in essere dalle pattuglie delle Forze dell'Ordine e in alcuni casi dall'Esercito nei pressi dell'abitazione della persona offesa dal reato e/o nei luoghi da quest'ultima frequentati.

Il potenziamento delle misure di prevenzione

La L. 168/2023 ha apportato **modifiche anche al Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159 del 2011.

Ha modificato **l'art. 4, co. 1, lett. i-ter del D.lgs. 159/2011**, e ha **esteso l'applicabilità**, da parte dell'AG, delle **misure di prevenzione personali** - attualmente applicabili ai soli soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati (consumati o tentati) che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica:

- ▶ omicidio;
- ▶ lesioni personali nelle ipotesi aggravate dal legame familiare o affettivo;
- ▶ deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- ▶ violenza sessuale.

L'applicazione del braccialetto elettronico

L'art. 6, co. 3-*bis* e 3-*ter* del Codice antimafia ad oggi prevede l'applicazione della misura della **sorveglianza speciale** con le modalità di controllo elettronico *ex art. 275-bis c.p.p.* (c.d. **braccialetto elettronico**), previo **consenso dell'interessato** e verifica della **fattibilità tecnica** (prima era richiesta solo la verifica circa la disponibilità dei dispositivi).

Nel caso di **mancato consenso** dell'interessato:

- la durata della misura non può essere inferiore a 3 anni;
- il Tribunale prescrive all'interessato l'obbligo di presentazione periodica (almeno bisettimanale) all'autorità di p.s., per tutta la durata della sorveglianza speciale di p.s. e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno;

Nel caso di **manomissione** degli strumenti di controllo:

- la durata della misura non può essere inferiore a 4 anni

Nel caso di **non fattibilità tecnica** degli strumenti di controllo:

- il Tribunale prescrive all'interessato l'obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

Il divieto di avvicinamento

La L. 168/2023 ha modificato altre disposizioni del Codice antimafia

art. 8, co. 5 divieto di avvicinarsi

il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di cui all'art 4, co. 1, lett. *i-ter*, impone il **divieto di avvicinarsi** (distanza non inferiore a **500 metri**) a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, potendo disporre specifiche modalità e limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovare esigenze o motivi di lavoro.

art. 9, co. 2 provvedimenti d'urgenza

Sono adottabili in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale: nel caso di soggetti indiziati di delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. *i-ter*, il presidente del tribunale **può** (e non deve come nella versione originaria!) disporre, con decreto, **l'applicazione temporanea del divieto di avvicinarsi** (distanza non inferiore a **500 metri**) alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Si applicano le misure *ex art. 275-bis c.p.p.* fermo restando il consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica.

Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di p.s. con cadenza almeno bisettimanale.

art. 75-*bis* violazione dei provvedimenti d'urgenza

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

I termini per la valutazione delle esigenze cautelari

La L. 168/2023 ha introdotto l'art. 362-bis c.p., *misure urgenti di protezione della persona offesa*, che è intervenuto sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti, tentati o consumati, di violenza domestica e di genere, prevedendo che il P.M., effettuate le indagini necessarie, è tenuto a **valutare entro 30 giorni** dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, nel caso in cui non li ravvisi proseguirà nelle indagini preliminari.

- tentato omicidio (art. 575 c.p.)
- maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ex art. 576, co. 1, nn.2, 5 e 5. e ex art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2, c.p.)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.)
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (da art. 609-bis a 609-octies c.p.)
- violenza privata (art. 610 c.p.)
- minaccia grave (art. 612, co. 2, c.p.)
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, co. 3, c.p.)

Le disposizioni in materia di rilevazione dei termini

Nuovo comma 1-bis dell'art. 127 disp. att. c.p.p. comunicazione della notizia di reato: il P.G. presso la Corte di Appello, ha l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle Procure della Repubblica del distretto, i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'art. 362-bis c.p.p. e di inviare al P.G. presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

Il **comma 1** prevede, che la segreteria del P.M. debba trasmettere ogni settimana al P.G. presso la Corte di appello i dati indicati dal co. 3 dell'art. 127 disp. att. c.p.p. relativi ai procedimenti nei quali il P.M.:

- ▶ non ha notificato l'avviso di conclusione indagini né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini dell'art. 407-bis co. 2 c.p.p.
- ▶ non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini degli artt. 407-bis, co. 2, e 415-ter, co. 3, quarto periodo, c.p.p.

I dati di cui è prevista la comunicazione sono:

- ▶ generalità della persona indagata;
- ▶ luogo di residenza, dimora o domicilio della persona indagata e della persona offesa;
- ▶ nominativi e recapiti dei difensori della persona indagata e della persona offesa;
- ▶ reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché data e luogo del fatto.

L. 122/2023 ha aggiunto il **comma 1-bis all'art. 6 D.lgs. 106/2006**: il P.G. presso la Corte di Appello acquisisce dalla Procura del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del **termine di assunzione di informazioni** dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato in materia di violenza di genere (**entro e non oltre tre giorni**), inviando al P.G. presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione

L'art. 387-bis c.p., introdotto dal Codice Rosso, prevede che chiunque violi *provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* di cui agli artt. 282-bis, 282-ter c.p.p. e 384-bis c.p.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'art. 342-ter, comma 1, c.c. ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- ▶ **L. 168/2023** ha elevato la pena e ne ha esteso l'applicazione alla violazione degli ordini *ex art. 342-ter, c.c.*
- ▶ ha dato attuazione all'obbligo derivante dall'**art. 53 della c.d. Convenzione di Istanbul**.
- ▶ **Cass. sez. VI pen., 28 marzo 2023, n. 19442**: ai fini della configurabilità del reato è ininfluenza l'assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l'improcedibilità per remissione di querela o l'annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del carattere plurioffensivo del reato (tutela della vittima e corretta esecuzione dei provvedimenti dell'a.g.)
- ▶ **Ratio della norma**: necessità di maggior tutela della vittima di reati di violenza di genere, allorché vengano applicate misure cautelari non custodiali che sono fondate sulla spontanea osservanza dell'indagato o imputato.
- ▶ **L. 134/2021** ha modificato il **comma 2, lett. l-ter, dell'art. 380 c.p.p. sull'arresto obbligatorio in flagranza**, aggiungendo, al preesistente richiamo ai delitti *ex artt. 572 e 612-bis c.p.*, il riferimento ai **delitti di cui all'art. 387-bis** (nonostante la fattispecie preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di 6 mesi di reclusione, inferiore al limite di 5 anni, disposto dall'art. 380, co. 1, c.p.p.)

L'arresto in flagranza differita

La L. 168/2023 ha **introdotto l'art. 382-bis c.p.p.** che consente l'**arresto in flagranza differita** (già previsto per i reati con violenza alla persona e alle cose in occasioni di manifestazioni sportive e nei centri di permanenza e primo soccorso) nel caso di:

- ▶ **violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)**
- ▶ **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)**
- ▶ **atti persecutori (art. 612-bis c.p.)**
- ▶ **risulterebbe consentito, in ragione della modifica apportata all'art. 387-bis c.p., anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimento adottati in sede civile.**

Si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque **entro le 48 dal fatto.**

L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

L'art. 384-*bis* c.p.p. già prevedeva la possibilità di allontanamento da parte della p.g. su autorizzazione del P.M. nelle ipotesi di flagranza di reato (commi 1 e 2).

Il **nuovo comma 2-*bis* dell'art. 384-*bis* c.p.p.** prevede che il P.M., anche fuori dei casi di flagranza, disponga l'allontanamento dalla casa familiare col divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nelle ipotesi di reato di violazione di precedenti provvedimenti di allontanamento, maltrattamento, lesioni aggravate, stalking o di altro delitto grave con violenza o minaccia alla persona.

- ▶ I presupposti sono simili a quelli delle misure cautelari (gravi indizi e pericolo di reiterazione del reato) più l'urgenza di non poter attendere la decisione del Giudice.
- ▶ Entro 48 ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-*bis*, il P.M. richiede la convalida al g.i.p. competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento è stato eseguito (**2-*ter***).
- ▶ Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso senza ritardo al P.M. e al difensore (**2-*quater***).

Il potenziamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

- ▶ Per effetto della L. 168/2023 **l'art. 275 bis c.p.p.** prevede che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, **previo accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria** e non più, come previamente previsto, quando veniva accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
- ▶ È stato novellato anche **l'art. 276 c.p.p.** prevedendo, al **comma 1-ter**, **l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.**, anche quando applicati ai sensi degli artt. 282 bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) c.p.p.
- ▶ È stato modificato il **comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p.** il quale prevede che, per i reati ivi indicati, **la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p.** (ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni) e con le modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.

Il potenziamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

L'elenco di cui al **comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p.** comprende ora i seguenti reati:

- ▶ Art. 570 c.p.
- ▶ Art. 571 c.p.
- ▶ Art. 572 c.p.
- ▶ Art. 575 (nell'ipotesi tentata) c.p.
- ▶ Art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate
- ▶ Art. 583-*quinquies* c.p.
- ▶ Art. 600 c.p.
- ▶ Art. 600-*bis* c.p.
- ▶ Art. 600-*ter* c.p.
- ▶ Art. 600-*quater* c.p.
- ▶ Art. 601 c.p.
- ▶ Art. 602 c.p.
- ▶ Art. 609-*bis* c.p. anche aggravata ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p.
- ▶ Art. 609-*quater* c.p.
- ▶ Art. 609-*quinquies* c.p.
- ▶ Art. 609-*octies* c.p.
- ▶ Art. 609-*nonies* c.p.
- ▶ Art. 612, comma 2, c.p.
- ▶ Art. 612-*bis* c.p.

Per detti reati è altresì consentita l'adozione della **misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p.**

Il potenziamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

- ▶ La L. 168/2023 ha previsto, sempre in relazione all'allontanamento dalla casa familiare e in relazione ai reati ivi previsti, che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione - sino ad oggi facoltativa - delle modalità previste dall'art. 275-*bis* c.p.p. ovvero dal c.d. **braccialetto elettronico**, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata **distanza, non inferiore a 500 metri**, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel caso in cui la frequentazione di detti luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni.
- ▶ Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione di tali modalità di controllo o sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, il giudice può applicare, anche congiuntamente, una misura cautelare maggiormente afflittiva.

Il potenziamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

- ▶ Modifica dell'**art. 282-ter c.p.p.** sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: è di 500 metri la distanza minima che il giudice deve garantire nel disporre il provvedimento, superando così il contrasto giurisprudenziale, sul quale erano intervenute le SSUU sulla mancata indicazione della distanza da parte del giudice
- ▶ È ora previsto che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p.
- ▶ Il giudice con lo stesso provvedimento può applicare una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione alle modalità di controllo a distanza ovvero quando ne sia accertata la non fattibilità tecnica.
- ▶ Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone conviventi o legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza non inferiore a 500 metri da tali luoghi o persone disponendo l'applicazione delle modalità di controllo *ex art. 275-bis c.p.p.*

Le ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

- ▶ Il legislatore ha stabilito che l'esclusione dell'applicabilità del giudizio operato dal giudice, all'esito del giudizio, sulla prognosi di irrogazione della pena detentiva non superiore a tre anni, si estende (oltre che ai reati, per quanto ci interessa, di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, commi 1 e 2, 601, 602, 609-*octies* e 630 c.p.) anche ai reati di cui agli artt. 387 *bis*, 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, n. 1, e co. 2, c.p.
- ▶ è stato aggiunto il **comma 3-*bis* all'art. 280 c.p.p.** sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, prevedendo che il **limite edittale** previsto (delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni) **non opera** nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 387-*bis* e 582, nelle ipotesi aggravate dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, n. 1, e co. 2, c.p.

Le ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

La L. 168/2023 ha esteso l'ambito di applicazione del **5 comma dell'art. 391 c.p.p.** che, nel disciplinare l'applicazione delle misure cautelari nel giudizio di convalida della misura precautelare, dispone che la misura cautelare possa essere applicata, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, co. 1, lett. c), e 280 c.p.p., quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'art. 387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) o dall'art. 381, comma 2, .p.p., ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

Le disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

- ▶ **Art. 90-ter c.p.p.**, introdotto dal D.lgs. 212/2015: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla **persona offesa che ne faccia richiesta** i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato o condannato, della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Le medesime comunicazioni, dopo il c.d. Codice Rosso, sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, se si procede per uno dei delitti, anche tentati (lacuna colmata dalla L. 134/2021), di cui agli artt. 572, 575 (tentato), da 609-bis a 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, co. 1, n. 2, 5 e 5.1. e 577, co. 1, n. 1 e co. 2, c.p.

- ▶ La **legge Rocella** ha modificato **l'art 299 c.p.p.** prevedendo al **comma 2-ter** che nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter del Codice antimafia, l'estinzione, l'inefficacia o la revoca delle misure coercitive previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p. o la loro sostituzione con una misura meno grave sono **comunicati all'autorità di p.s. competente per le misure di prevenzione**, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
- ▶ Il **comma 2-quater** prevede che procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, da 609-bis a 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 582 e 583-quinquies c.p., aggravati dell'art. 576, co. 1, n. 2, 5 e 5.1. e 577, co. 1, n. 1 e co. 2, c.p., l'estinzione o la revoca delle misure o la loro sostituzione con misure meno gravi sono **comunicate al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica**, da sottoporre alla revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Le disposizioni sulla sospensione condizionale

- ▶ L'art. **165, comma 5 c.p.** - introdotto dal c.d. Codice Rosso e modificato dalla L. 134/2021 - prevedeva la **subordinazione per legge della sospensione condizionale** della pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, 582 e 583 *quinquies* c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, co. 1, n. 2, 5 e 5.1. e 577, co. 1, n. 1 e co. 2, c.p., **alla partecipazione a specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
- ▶ Secondo la S.C., incidendo sulle condizioni di concedibilità del beneficio, la disposizione ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente.
- ▶ Per effetto della **Riforma Roccella**, che ha **sostituito il comma 5**, la sospensione condizionale della pena è **sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero ai soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ex art. 164 c.p.

Le disposizioni sulla sospensione condizionale

- ▶ Il provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ex art. 300, co. 3, c.p.p. deve essere **immediatamente comunicato all'autorità di p.s. competente per le misure di prevenzione**, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale **proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali** di cui al Codice antimafia.
- ▶ Sulla proposta **il tribunale provvede con decreto entro 10 giorni** dalla richiesta. La durata della misura non può essere inferiore a quella del percorso di recupero. Qualsiasi violazione deve essere comunicata senza ritardo al P.M. ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, co. 1, n. 1.
- ▶ La riforma prevede che la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al P.M.. Gli enti o associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno **immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi** ad esso connessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà comunicazione al P.M. per la revoca della sospensione.

L'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

- ▶ **L'art. 13 della L. 122/2016** prevede che, ai fini dell'indennizzo alle vittime di reati violenti, la domanda sia presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto, e, a pena di inammissibilità, debba essere corredata di una serie di documenti ivi indicati.
- ▶ La Riforma Roccella prevede che, a corredo della domanda per l'ottenimento dell'indennizzo, **non deve più essere allegata la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva** per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando quest'ultimo abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza
- ▶ La domanda deve essere presentata, non più entro 60 giorni, bensì entro **120 giorni** dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale

La provvisionale a titolo di ristoro a favore delle vittime o degli aventi diritto

La L. 168/2023 ha previsto la possibilità di corrispondere alla vittima di taluni reati o agli aventi diritto in stato di bisogno, una **provvisionale**, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice a seguito di pronuncia di una sentenza di condanna o di patteggiamento o di emissione di decreto penale di condanna, come anticipo sull'importo integrale spettante in via definitiva.

Delitti: omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla p.o.

L'indennizzo spetta:

- al coniuge superstite e ai figli
- in mancanza, ai genitori e in mancanza ai fratelli/sorelle conviventi e a carico al momento del delitto.

Condizioni per l'accesso:

- la vittima non deve aver concorso alla commissione del reato;
- la vittima non deve essere stata condannata con sentenza definitiva ovvero non deve essere sottoposta a procedimenti penale per uno dei delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- la vittima non deve aver percepito in conseguenza del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge;
- l'istanza va presentata al prefetto della provincia di residenza o ove è stato commesso il fatto;
- provvisionale assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato il DM 31 agosto 2017 e DM 22 novembre 2019.

- ▶ La Legge che abbiamo esaminato si conclude richiamando la clausola di **invarianza finanziaria**;
- ▶ saranno quindi il Prefetto, il Questore, gli Uffici giudiziari, le Forze dell'Ordine, l'UEPE e li operatori privati che dovranno trovare i fondi senza l'aiuto dello Stato;
- ▶ rimane aperto il tema, di cui all'inizio, se disponiamo delle risorse per attuare la Riforma.

Grazie per l'attenzione.